

**CASA DI RIPOSO - OSPEDALE RICOVERO
SOMMARIVA DEL BOSCO
PROVINCIA DI CUNEO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
COLLEGIO COMMISSARIALE**

N. 21

OGGETTO: LEGGE 6.11.2012 N. 190 - NOMINA RESPONSABILE ANTICORRUZIONE DELL'ENTE.-

L'anno duemilatredecimaddi ventuno del mese di dicembre alle ore otto e minuti quarantacinque nella sede dell'Ospedale Ricovero di Sommariva del Bosco, nella Sala delle Riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Collegio Commissariale.

Sono presenti i Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
SONA Ubertino	- Presidente	SI
DEMICHIELIS Pietro	- Commissario	SI
MARCELLINO Antonio	- Commissario	SI
PASCHETTA Giorgio	- Commissario	SI
PIUMATTI Maurizio	- Commissario	SI

Con l'intervento e l'opera del Signor MARCHISIO dr. Fedele, Segretario dell'Ente.

Il Signor SONA Rag. Ubertino nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza della seduta e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL COLLEGIO COMMISSARIALE

Premesso che

l'Ente denominato Casa di Riposo - Ospedale Ricovero, qualificato istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890 n. 6972, svolge la propria attività nei confronti di una sola tipologia di utenza, in particolare, adulti ed anziani autosufficienti e non autosufficienti stante il titolo autorizzativo al funzionamento rilasciato dall'A.S.L. di appartenenza in base alla normativa regionale (cfr. Determinazione Direttoriale n. 1055 in data 30.09.2013 del Direttore Generale dell'A.S.L. CN 2 Alba - Bra, di trasformazione in via definitiva dei posti 58 R.A.F. in R.S.A. e di accreditamento della Struttura - Autorizzazione al funzionamento ed accreditamento n.047/2013 - A.S.L. CN 2 Alba-Bra -) e ricava le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dell'attività prevalentemente dalle rette pagate dagli utenti come sopra indicati;

si tratta di un ente di piccolissime dimensioni composto da 8 unità di personale articolate in due servizi di cui uno amministrativo con due unità di personale ed uno socio sanitario assistenziale con 6 unità di personale, entrambi con al vertice due responsabili di posizioni organizzative e su cui gravano, specie per il servizio amministrativo, molte e più disparate incumbenze per il funzionamento dell'Ente tra le quali, a mero titolo esemplificativo, manutenzione dei fabbricati, gestione del personale, attività amministrativo-economico-contabile-finanziaria, affidamento di lavori servizi e forniture ecc. e, in base alla normativa regionale in materia, l'Organo politico dell'Ente, composto di cinque membri, è designato dall'Amministrazione comunale e svolge le funzioni a titolo gratuito in base allo Statuto dell'Ente mentre la Provincia e la Regione esercitano funzioni di controllo sull'I.P.A.B.;

l'art 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" stabilisce che il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, indicando principi e criteri direttivi, e, infine che le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo:

il D. Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001 disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza indicandone le tipologie, gli organi di governo, le funzioni, la gestione, le verifiche amministrative e contabili, i regolamenti di amministrazione e contabilità, ecc.;

il 2° comma dell'art 10 della Legge Regione Piemonte 8 gennaio 2004 n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" rimanda ad apposita legge regionale il riordino delle I.P.A.B. secondo i principi di cui all'articolo 10 della l. 328/2000 e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;

la normativa regionale citata al precedente capoverso circa il riordino delle I.P.A.B. ad oggi non è stata ancora attuata dal legislatore regionale;

con la legge 6/11/2012 n. 190 il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare l'art. 1 comma 7 della citata legge n. 190/2012 stabilisce che "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione";

il successivo comma 8 del citato art. 1 stabilisce che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione;

l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione;

la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013, avente ad oggetto "legge n. 190 del 2012 - disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" - da indicazioni sulla designazione del responsabile di cui al primo capoverso, ed in particolare sull'opportunità:

- che sia funzionario a tempo indeterminato, per evitare che situazioni di precarietà possano inficiare eventuali azioni di contrasto alla corruzione;
- che non sia funzionario destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna ovvero di provvedimenti disciplinari;
- che sia funzionario che abbia dato nel tempo dimostrazione di comportamento integerrimo;

l'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, stabilisce che "All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";

l'art. 11 del sopra citato D.Lgs 33/2013, nel suo primo comma, nell'ambito soggettivo di applicazione stabilisce che «Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»;

il legislatore ha posto una stretta correlazione e coordinamento tra normativa relativa alla Trasparenza ed Integrità (P.T.T.I) e quella in materia di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.);

Esaminata

la delibera n. 34 del 18.12.2012 dell'ANAC (CIVIT) sull'applicabilità della legge n. 190/2012 a un ente ex IPAB ancora non trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona o in persona giuridica di diritto privato, ove si indica che «sotto altro profilo, le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» si applicano oltre che alle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 d.lgs. n.165/2001 (art. 1, comma 59 l. n. 190/2012) anche ai soggetti di diritto privato sottoposti al controllo degli enti (art.1, commi 49, 59, 60 e 61 della l. n. 190/2012), mentre l'immediata applicabilità delle norme che hanno introdotto modifiche ed integrazioni alle disposizioni del d.lgs. n.165/2001 non può essere subordinata, atteso il loro oggetto, all'emanazione dei decreti previsti negli articoli prima citati», esprimendo l'avviso che «l'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 come novellato dall' art. 1, comma 46 l. n.190/2012 deve trovare applicazione anche nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, anche in attesa della trasformazione prevista dall'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 «legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Esaminate inoltre

le risposte pubblicate dalla CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche) oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) interpellata in merito e datate

l'una il giorno 19.11.2010 sulla non applicabilità del D. Lgs. n.150/2009 alle I.P.A.B. trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sulla considerazione che «le I.P.A.B. che, ai sensi del D. Lgs. n. 207/2001, si sono trasformate in Aziende pubbliche di servizi alla persona, non essendo comprese nel novero delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, analogamente agli enti pubblici economici, non rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 150/2009. Ad ogni modo, considerato che, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 207/2001, le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono tenute ad informare la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è rimessa alla valutazione delle singole Aziende l'opportunità di adeguare i controlli esistenti ai principi del D. Lgs. n. 150/2009, tenendo anche conto di quanto stabilito dalle Regioni di appartenenza ai sensi degli articoli 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009»;

l'altra il 26.11.2010 sulla non applicabilità del citato decreto alle I.P.A.B. non ancora trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona o in persone giuridiche di diritto privato in quanto «le I.P.A.B. in attesa di trasformarsi in conformità al D. Lgs. n. 207/2001, non essendo comprese nel novero delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, non rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 150/2009. La Commissione, richiamando l'orientamento espresso con riferimento alle Aziende pubbliche di servizi alla persona, ribadisce che è comunque rimessa alla valutazione delle singole Istituzioni l'opportunità di adeguare i controlli esistenti ai principi del D. Lgs. n. 150/2009, tenendo anche conto di quanto stabilito dalle Regioni di appartenenza ai sensi degli articoli 16 e 31 del decreto medesimo»;

infine, la risposta n.31) D pubblicata sul sito del Ministero per la funzione pubblica aggiornata al 19 gennaio 2012 che richiama quanto indicato dalla CIVIT ai precedenti due capoversi,

Esaminate infine

la deliberazione n. 50 del 4 luglio 2013 della CIVIT-ANAC sulle Linee guida del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 ove si precisa che « Le indicazioni contenute nella presente delibera costituiscono un parametro di riferimento anche per gli enti pubblici e per i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali» e gli Allegati 1 e 1.1 ove sono precisati nel foglio 1 l'«Elenco obblighi» mentre nel foglio 2 l'«Ambito soggettivo» con i diversi ambiti soggettivi di applicazione degli obblighi (in particolare la tipologia «T») e

la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 della CIVIT-ANAC di approvazione del Piano nazionale Anticorruzione ove si precisa che «le amministrazioni tenute all'approvazione dei P.T.P.C. sono: «a) amministrazioni centrali, ivi compresi gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie, le università e le altre amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs.n. 165 del 2001 diverse da quelle di cui al punto b) (comma 5); b) amministrazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici. Per enti pubblici di cui alla lettera b) si intendono gli enti pubblici sottoposti al controllo di regioni ed enti locali», e l'Allegato 1 B.3.1. circa l'ambito di applicazione delle norme sulla trasparenza ove si precisa che «Gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate (secondo le accezioni datene dalla norma) sono poi tenuti ad attuare le misure previste dall'art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013, con particolare riferimento al comma 3, che rinvia agli artt. 14 e 15 per i dati da pubblicare» e,

quanto indicato per gli Enti di piccole dimensioni nella Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni e Enti Locali per l'attuazione dell'art.1, commi 60 e 61 della L. 6 novembre 2012, n.190;

Ritenuto

che vi è una difficoltà nell'applicazione delle normative nazionali sopra citate in tema di trasparenza ed anticorruzione all'I.P.A.B. in quanto si fa riferimento alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 con rinvio a normative specifiche per gli enti/autonomie locali (per gli aspetti relativi ai controlli interni, alla contabilità, ecc) senza una esplicita indicazione all'I.P.A.B. ove i predetti aspetti sono ancora da disciplinare con apposita normativa regionale;

che, per altro conto, normative nazionali (es. D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 art. 3 e Allegato III) prevedono espressamente la loro applicabilità all'I.P.A.B. quale "organismo di diritto pubblico";

che, pur con tutte le difficoltà sopra indicate, si debba provvedere alla individuazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Ente-I.P.A.B. denominata Casa di Riposo - Ospedale Ricovero nella persona del dott. Marchisio Fedele, Segretario dell'Ente e rilevato che con deliberazione precedente adottata in data odierna lo Stesso è stato individuato quale Responsabile per la Trasparenza dell'Ente;

Esaminato il vigente Statuto dell'Ente;

Assunti i prescritti pareri positivi espressi dal Segretario dell'Ente;

All'unanimità dei voti resi nei modi di legge

DELIBERA

1- Di individuare, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1, c. 7 della Legge 6/11/2012, n. 190, il Segretario dell'I.P.A.B. denominata Casa di Riposo - Ospedale Ricovero, nella persona del Dott. Marchisio Fedele, quale responsabile della prevenzione della corruzione;

2- che la presente venga pubblicata in modo permanente sul sito dell'Ente (art. 10 - comma 8, lett. b - D.Lgs. 33/2013).

Successivamente la presente deliberazione con voti unanimi favorevoli espressi separatamente per alzata di mano viene dichiarata immediatamente esecutiva.

OGGETTO : Proposta di deliberazione: LEGGE 6.11.2012 N. 190 - NOMINA RESPONSABILE ANTICORRUZIONE DELL'ENTE.-

Pareri ex D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.: Pareri sulla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLI.

Il Segretario - Direttore



Fedele Marchisio



Del che si è redatto il presente verbale.

I MEMBRI DEL COLLEGIO
COMMISSARIALE

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO




RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Affisso all'Albo Pretorio del Comune il giorno

20 FEB. 2014

IL MESSO COMUNALE




Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi dal

20 FEB. 2014

al

07 MAR. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE



Divenuto esecutivo per decorrenza di termini il _____

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
